



LA IV CONVENTION DEI CLINICAL RISK MANAGER ITALIANI

Riflessioni e proposte per la sicurezza delle cure

28 NOVEMBRE | Sala REDI

Prof. Pasquale Giuseppe Macri

Direttore Dipartimento Medicina Legale e Tutela dei
Diritti in Sanità Azienda USL Toscana sud est,

Direttore Centro GRC Toscana

**IV CONVENTION NAZIONALE DEI CLINICAL RISK MANAGER
ITALIANI**

**TAVOLO DI LAVORO “RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E
SICUREZZA DELLE CURE/SICUREZZA DEI PROFESSIONISTI”**

1. Applicazione dell'art. 15 della Legge 24/2017
2. Il ruolo dei Consulenti Tecnici delle Aziende Sanitarie
3. Gestione dei sinistri e Comitato Valutazione Sinistri
4. Comitati Regionali di Valutazione Sinistri
5. Art. 13 Legge 24/2017

1. Applicazione dell'art. 15 della Legge 24/2017

Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 (...) siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

1. Applicazione dell'art. 15 della Legge 24/2017

ATTUALMENTE

- **Difforme applicazione dell'art. 15 della Legge 24/2017:**

- specialisti in discipline non attinenti
- assenza conoscenza pratica e specifica delle questioni oggetto del procedimento.
- consulenze monocratiche o collegiali non adeguate

- **L'Art. 15 della Legge 24/2017 non prevede espressamente la nullità della consulenza tecnica**

- Sentenza n. 1253/2021, III sez. Cass. Civ.: nullità della Consulenza monocratica.
- Sentenza n. 45719/2022, V sez. Cass. Pen.: validità anche della Consulenza monocratica se sufficiente al convincimento del Giudice

Possano influenzare negativamente gli esiti delle controversie e la corretta amministrazione della Giustizia

1. Applicazione dell'art. 15 della Legge 24/2017

PROSPETTIVE FUTURE

- Condivisione con il **Consiglio Superiore della Magistratura**
- **Modifica articolo 15** (previsione nullità della Consulenza non conforme al dettato normativo)

2. Il ruolo dei Consulenti Tecnici delle Aziende Sanitarie

L'apporto tecnico specialistico, sin dalle prime fasi di impianto dell'istruttoria medico-legale, è di particolare rilievo, sia per la ricostruzione della responsabilità, che per la massimizzazione della difesa in fase di CTU

ATTUALMENTE

- Insufficiente **preparazione dei Professionisti** (clinici) in merito alle questioni forensi
- Solo in casi particolari (ultraspecializzazione, disciplina specialistica non presente, conflitto di interessi): ricorso a **consulenti esterni**

PROSPETTIVE FUTURE

- **Formazione specifica e qualificata** dei Professionisti coinvolti nella gestione del contenzioso medico-legale
- Istituzione **albo aziendale/sovra-aziendale** dei Professionisti formati

3. Gestione dei sinistri e Comitato Valutazione Sinistri

- Necessità individuazione e introduzione del **Loss Adjuster** in ogni Comitato di Valutazione Sinistri, così come previsto dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232
- Importanza fondamentale della **collaborazione** tra **Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria** e della **Impresa assicurativa** per le finalità di **gestione economica** e **management del rischio clinico**
- **Risk Manager** all'interno del Comitato di Valutazione Sinistri essenziale nella compiuta **gestione del rischio clinico ed attuazione della sicurezza delle cure**, ribadendosi come la sua attività in tale contesto sia esclusivamente finalizzata a tali aspetti
- Comitato Valutazione Sinistri fondamentale per gli aspetti di **studio e mappatura dei sinistri**, da cui rilevare le **aree di intervento** nella **prevenzione del rischio clinico**
- I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico **non possano essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari** (art. 16 della Legge 24/2017): eventuale **introduzione di sanzioni**, anche disciplinari, per coloro che contravvengono a detta disposizione normativa

4. Comitati Regionali di Valutazione Sinistri

ATTUALMENTE

- Non presenti in tutte le Regioni/Province Autonome
- **Difformità** funzione ed efficienza
- Differenti **modalità di attivazione** (più frequentemente correlate al valore economico del sinistro) ed alla **vincolatività** del loro parere.

PROSPETTIVE FUTURE

- **Potenziamento** dei Comitati Regionali
- Eventuale **vincolatività**
- Estensione alle **Aziende Sanitarie private accreditate**

5. Art. 13 Legge 24/2017

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie (...) e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa (...) comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro 45 giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

5. Art. 13 Legge 24/2017

ATTUALMENTE

- **Onerosa attività** di individuazione dei professionisti coinvolti, comunicazione entro le tempistiche delineate, con eccessivo e talvolta improprio ed inefficace carico di lavoro degli Uffici e del personale dedicati
- **Sfiducia, rabbia, frustrazione e ripercussioni** di carattere personale e lavorativo nei **professionisti** destinatari della comunicazione
- Effetti sostanzialmente **difformi** rispetto alla **ratio della legge 24/2017**

PROSPETTIVE FUTURE

- **Abrogazione articolo 13** (invariato ruolo e competenze della Corte dei Conti)
- Professionisti del risk management non possono (né devono) in alcun modo prestare la propria opera professionale nelle attività correlate al disposto di cui all'art. 13